

La nuova disciplina delle ADR nel Codice del Consumo:

Uno sguardo d'insieme

Andrea Melucco

ForoEuropeo online - Roma, 15 marzo 2016

Le ADR entrano nel Codice del Consumo – novità 2016

- Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha apportato alcune rilevanti novità nel codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n.206).
- Sono stati infatti introdotti alcuni nuovi articoli che disciplinano la risoluzione alternativa delle controversie nella materia del consumo.
- Le nuove norme sono entrate in vigore dal 9 gennaio 2016 (come disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.L.gs. 130/2015).
- Dal punto di vista sistematico è stato creato un nuovo titolo II-bis intitolato “risoluzione extragiudiziale delle controversie” nel quale è confluito il riformulato art.141 (prima incluso nel titolo II), di seguito al quale sono stati ex novo introdotti nove articoli (da 141-bis a 141-novies).

- Il novellato art.141 che detta disposizioni generali, espone le definizioni e delimita l'ambito di applicazione.
- Qui compare per la prima volta nella legislazione italiana il termine ADR – Alternative Dispute Resolution.
- Apriamo una prima breve digressione: ricorrendo a questo termine, a cosa fa riferimento il legislatore ?
- Cerchiamo di ricostruire quali siano i vari istituti nel nostro ordinamento che possono rientrare nella definizione di ADR



Alternative Dispute Resolution

- Un acronimo che non ha ancora una traduzione italiana: un caso ?
- A quali istituti facciamo riferimento ?
- Una breve disamina:
 - Negoziazione
 - Negoziazione assistita
 - Conciliazione
 - Mediazione
 - Arbitrato

La Negoziazione

- Con questo termine si designa:
- - in generale l'attività di confronto costruttivo tra due parti per giungere ad un nuovo assetto di interessi
- - in particolare l'attività con la quale le parti, assistite dai propri consulenti, cercano di prevenire una lite o trattano riservatamente per porre fine ad una lite in corso
- - la legislazione recente (d.l. 132/2014) ha formalizzato l'istituto prevedendo che la **negoziazione assistita** costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie in materia di circolazione stradale (e nautica) e per le cause di valore entro i 50.000 euro.
- E' prevista anche una formale speciale di negoziazione (anche su diritti non disponibili) per le controversie di **separazione e divorzio**, che consente di stipulare accordi tra i coniugi senza l'intervento del Giudice

La conciliazione

- Stragiudiziale
- Pre-giudiziale
- Giudiziale non contenziosa (322cpc)
- Giudiziale



La conciliazione giudiziale

- Nel processo del lavoro
- Nel rito ordinario post l.353/1990
- Avanti le sezioni stralcio
- Nel nuovo processo del lavoro
- In base al nuovo testo dell'art.185 bis cpc (proposta del Giudice)

- La conciliazione stragiudiziale e pre-giudiziale:

- >> GENERALE LIBERA

- >> GENERALE AMMINISTRATA

- >> FORMALIZZATA

- >> PUBBLICA / AMMINISTRATIVA

Le adr prima del decreto legislativo 28/2010

- 21 forme diverse previste dalla legislazione speciale:

agraria / accordo bonario amministrazione della difesa e genio militare / contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture / consumo / pulitintorie / turismo / diritto d'autore / patto di famiglia / franchising / camera conciliazione Coni controversie sportive / conciliazione codice navigazione / energia elettrica e gas / conciliazione societaria / subfornitura / telecomunicazioni / telecom / poste / ania / ombusdam bancario / conciliazione lavoro / conciliazione lavoro sportivo

Le adr prima del decreto 28/2010

- Un sistema disorganico ed alluvionale, a macchia di leopardo
- Quali effetti sul contenzioso ?
- Siamo al 137° posto nel mondo come efficienze del sistema giudiziario ...
- Quali le cause ?
- Quali i rimedi ?

Il decreto legislativo 28/2010

- *Con decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 ha trovato attuazione la delega conferita al Governo dall'art.60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.*
- *La disciplina, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010, è entrata in vigore in due fasi nel 2010 e 2011.*

la definizione della mediazione e della conciliazione

- *la **mediazione** è “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”*
- *la **conciliazione** è “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”*
- *A partire dal d.lgs. 28/2010, nel nostro ordinamento, il termine **mediazione** designa il procedimento mentre il termine **conciliazione** definisce il risultato positivo che ne potrà scaturire.*

MEDIAZIONE VS. CONCILIAZIONE

- la distinzione ha ragione d'essere ?
- nella tradizione scientifica come si pone ?
- negli ordinamenti che da più tempo accolgono le adr, è presente questa distinzione e, in caso affermativo, come viene declinata ?

- Il tema è controverso, ma in estrema sintesi può essere così delineato:
- **CONCILIAZIONE**: composizione di lite giustiziabile
- **MEDIAZIONE**: composizione di controversia non giustiziabile (questioni, trans-frontaliere, tra gruppi etnici o sociali)

Torniamo al Codice del Consumo

- L'Art.141 come considera il panorama delle ADR?
- Comma 4. le disposizioni si applicano alle procedure «volontarie» anche transfrontaliere e telematiche, e si applicano anche agli organismi di mediazione in materia del consumo (art.16 commi 2+4 d.lgs.28/2010)
- Le norme si applicano anche a quelle procedure (art.141 comma 7), in cui l'organismo può adottare una «decisione».

- A quali si riferisce:
- 1) AEEG (autorità gas elettricità energia gas) l.481/1995
 - - conciliazione paritetica domestica
 - - arbitrato presso autorità
 - - conciliazione presso camera di commercio

2) BANCA D'ITALIA

- Mediazione presso arbitrobancarioefinanziario.it
- Ombusdam – Giurì bancario
- Arbitrato bancario e finanziario (arbitrato amministrato)

3) CONSOB

- - Camera di conciliazione ed arbitrato (risoluzione controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio).

4) AGCOM - Autorità Garante per le telecomunicazioni

a) conciliazione

- Ricorso al CO.RE.COM.
- camera di commercio
- Organismi di conciliazione in materia del consumo (141)

b) Organismi paritetici istituiti presso i singoli gestori

c) Istanza di definizione del contenzioso

Per il resto si fanno salve espressamente le norme che dispongono specifiche condizioni di procedibilità (mediazione e negoziazione assistita)

LE ADR NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

- **esamineremo prima gli approdi del sistema anglosassone che è più evoluto e poi lo stato della legislazione in ambito comunitario (nei singoli stati dell'Unione) per tornare a svolgere alcune considerazioni sulla nostra attuale disciplina sulla mediazione.**

LE ADR NEL MONDO ANGLOSASSONE

- mediation è sostanzialmente di due tipologie:
- FACILITATIVE
- EVALUATIVE

- la distinzione attiene al differente ruolo affidato al mediatore.
- MF: il mediatore svolge sempre e solo una funzione di raccordo, stimolo e sollecitazione/catalizzazione verso le parti, ma non potrà MAI essere lui a formulare una proposta o a rappresentare alle parti quale sia la giusta soluzione.
- ME: il mediatore ha il potere (in base alla legge e/o alla volontà delle parti) di proporre una soluzione.

- In relazione a tale relevantissima differenza, si declinano anche alcuni ulteriori profili che attengono:
 - - alla riservatezza del procedimento
 - - alle conseguenze della mancata accettazione della proposta
 - - al rapporto tra il procedimento di mediazione ed i procedimenti seguenti.

IL SISTEMA ANGLOSASSONE TROVA IL SUO CULMINE NEL C.D. "MULTI-DOOR OPTIONS" SYSTEM

- **Tale sistema si articola e declina in relazione alle due categorie sopra delineate:**
- **MEDIAZIONE FACILITATIVA: third party mediation**
- **MEDIAZIONE VALUTATIVA: - rights based mediation**
- **- interests based mediation**

- **MINI-TRIAL avanti ad un ADVISOR**
- **SUMMARY JURY TRIAL - Avanti a MOCK JURY (ADVISORY VERDICT)**
- **MODERATED SETTLEMENT CONFERENCE: avvocati espongono tesi difensive a collegio di ADVISORS**

- **EARLY NEUTRAL EVALUATION (affidata a esperto giurista - non vincolante)**
- **ADJUDICATION (Vincolante salvo giudizio o arbitrato)**

segue: FORME SPECIALI DI ARBITRATO

- **ARBITRATO HIGH - LOW:** le parti determinano preventivamente il limite cui ciascuno è disposto ad accettare il lodo.
- **ARBITRATO BASEBALL** (arbitro sceglie la proposta (lancio) che ritiene più ragionevole
- **ARBITRATO BASEBALL NOTTURNO (blindfold):** arbitro non conosce le proposte e formula la propria rendendo vincolante quella che si è più avvicinata alla sua determinazione

Segue: FORME IBRIDE DI ADR

- **MED - ARB** : il procedimento nasce come mediazione, ma se non si raggiunge un accordo, il **MEDIATORE** diviene **ARBITRO** e decide la controversia, sulla base di **TUTTI** gli elementi che ha acquisito.
- **MED then ARB**: se la mediazione non riesce, il mediatore esce di scena e subentra un (altro) **ARBITRO** che decide la controversia (senza poter conoscere quanto le parti hanno rivelato al mediatore nelle precedenti sessioni, anche riservate)

PRIME CONSIDERAZIONI SU TALI MODELLI

- a) rappresentano un'offerta estremamente articolata
- b) sono coordinati tra loro e il successivo giudizio (se non si svolgono su indicazione o mandato del Giudice stesso)
- c) sono rimessi alla libera e **CONSAPEVOLE** scelta delle parti (da qui la definizione: multi-door options)

LA SITUAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA

- L'unione europea ha avviato un monitoraggio ed una ampia riflessione sui temi delle adr a partire dalla fine degli anni novanta (circa dieci anni in ritardo rispetto alle esperienze nordamericane).
- questa riflessione ha prodotto:
- -il libro verde del 2002 (quale forma di avvio di consultazione di tutti i soggetti interessati alla mediazione in campo civile e commerciale)
- - la direttiva 2008/52/CE del parlamento europeo e del consiglio che ha dettato norme sulla mediazione transfrontaliera e dato indicazioni sull'adozione di norme interne.
- La recente direttiva 21 maggio 2013 (2013/11/UE) ha disposto in relazione alla materia del consumo
- Ma quale è oggi la situazione dei singoli ordinamenti ?

UNO SGUARDO D'INSIEME

- Per verificare lo stato di applicazione / evoluzione delle normative in materia di mediazione, andremo a considerare alcuni aspetti specifici:
- a) la presenza di una disciplina specifica sulla mediazione
- b) la presenza di forme di mediazione in campo penale / criminale
- c) quale regime abbia la mediazione in campo civile e commerciale (obbligatoria, facoltativa, delegata, mista)
- d) quale regime abbia la formazione e l'accreditamento dei mediatori
- e) quale sia il regime economico del procedimento
- f) se e quali formalità siano previste perchè l'accordo acquisti efficacia esecutiva

A) LE NORMATIVE SULLA MEDIAZIONE

- **Un cospicuo numero di paesi NON ha mai o ancora adottato alcuna disciplina:**
 - BELGIO
 - CIPRO
 - OLANDA
 - SVEZIA (che la prevede solo in campo penale)
 - REGNO UNITO (incluso Galles e Nord Irlanda)

**ALCUNI PAESI AVEVANO PROMULGATO LEGGI
SULLA MEDIAZIONE PRIMA DELLA DIRETTIVA
COMUNITARIA DEL 2008**

- **BULGARIA (2007)**
- **LITUANIA**
- **UNGHERIA (2002)**
- **MALTA (2004)**
- **POLONIA**
- **ROMANIA (2006)**
- **SLOVACCHIA (2004)**
- **FINLANDIA (2005)**

**ALTRI LE HANNO PROMULGATE DOPO
L'ADOZIONE
DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA**

- **REPUBBLICA CECA (2012)**
- **GERMANIA**
- **GRECIA**
- **SLOVENIA**
- **ITALIA (2010)**
- **FRANCIA (2011)**
- **SPAGNA (2012)**

B) ALCUNI PAESI MEMBRI HANNO UNA DISCIPLINA ANCHE PER LA MEDIAZIONE IN CAMPO PENALE

- **BELGIO (affidata alla commissione federale per la mediazione)**
- **REPUBBLICA CECA**
- **DANIMARCA**
- **SPAGNA (in campo minorile)**
- **LUSSEMBURGO**
- **POLONIA**
- **PORTOGALLO**
- **ROMANIA**
- **FINLANDIA**
- **SVEZIA**

C) NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PAESI MEMBRI LA MEDIAZIONE IN CAMPO CIVILE E COMMERCIALE E' PREVISTA SOLO COME FACOLTATIVA

- **BELGIO**
- **BULGARIA**
- **GERMANIA**
- **CIPRO**
- **LUSSEMBURGO**
- **UNGHERIA**
- **MALTA**
- **OLANDA**
- **AUSTRIA**
- **PORTOGALLO (svolta dai giudici di pace)**
- **POLONIA**
- **ROMANIA**
- **SLOVENIA**
- **SVEZIA**

SOLO IN ALCUNI PAESI E' PREVISTA LA POSSIBILITA' CHE
IL GIUDICE CONSIGLI O CHIEDA ALLE PARTI DI
CONSIDERARE LO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

- **REPUBBLICA CECA**
- **ESTONIA**
- **EIRE**
- **SLOVACCHIA**
- **REGNO UNITO**
- **FRANCIA**
- **SPAGNA**

- **SOLO IN DUE CASI LA MEDIAZIONE SI SVOLGE COME FASE INTERNA DEL PROCESSO:**
- **- DANIMARCA (mediatore terzo diverso dal giudice)**
- **- FINLANDIA (mediazione è svolta dal Giudice)**

D) COME VENGONO REGOLAMENTATI L'ACCREDITAMENTO E LA FORMAZIONE DEI MEDIATORI

- In tutti i paesi che presentano una regolamentazione della formazione, si pone la questione e si disciplina la formazione del mediatore, ma non anche (come in Italia) l'accreditamento degli Organismi di mediazione.
- In alcuni paesi, non vi è neppure una regolamentazione e l'attività viene completamente lasciata alla autonomia del mercato:
- **GERMANIA - EIRE - CIPRO - LITUANIA - OLANDA - FRANCIA** (il codice deontologico è adottato dalla Federazione Nazionale dei Centri per la mediazione - FNCFM)

nei paesi che prevedono delle norme, si distingue tra formazione affidata ad enti pubblici e ad organismi privati

- La formazione avviene a cura di soggetti pubblici in:
- REPUBBLICA CECA - DANIMARCA - GRECIA - LUSSEMBURGO -
- UNGHERIA - MALTA - AUSTRIA - SLOVENIA - FINLANDIA

- In altri casi, il controllo è pubblico ma la formazione avviene a cura di enti privati:
- POLONIA
- ROMANIA
- ITALIA

- Nella nuova normativa spagnola la formazione avviene sia da parte di soggetti pubblici che privati

**NEGLI ALTRI CASI, LA FORMAZIONE E'
SVOLTA, SENZA CONTROLLO PUBBLICO, DA
ORGANISMI PRIVATI**

Questo è il caso di:

- **BELGIO**
- **BULGARIA**
- **ESTONIA**
- **PORTOGALLO**
- **REGNO UNITO**

**F) NELLA MAGGIORANZA DEI PAESI DELL'UNIONE
L'ACCESSO ALLA MEDIAZIONE HA COSTI CHE NON SONO
DETERMINATI O FISSATI NORMATIVAMENTE**

- **Ciò significa che il mediatore, quale prestatore di servizi, deve concordare con le parti, il proprio compenso.**
- **Solo in Svezia (per i procedimenti penali minorili) è prevista la completa gratuità del servizio.**
- **Negli altri casi, sono solo previste esenzioni in ragione del reddito (come in Italia).**

- **La mediazione ha invece delle tariffe predeterminate con atti normativi in:**
 - **GRECIA**
 - **MALTA**
 - **ITALIA**

- **In FRANCIA il compenso è liquidato dal Giudice dopo lo svolgimento dell'incarico.**

G) l'accordo raggiunto tra le parti può acquisire efficacia esecutiva e con quali modalità?

- **Alcuni paesi che non hanno disciplina specifica sulla mediazione, non prevedono che l'accordo possa acquistare efficacia esecutiva:**
- **CIPRO**
- **SPAGNA**
- **SLOVENIA**
- **EIRE**

**PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI
ORDINAMENTI L'EFFICACIA ESECUTIVA
E' ATTRIBUITA CON PROVVEDIMENTO
DEL GIUDICE**

- **FRANCIA**
- **BELGIO**
- **REPUBBLICA CECA**
- **DANIMARCA**
- **GRECIA**
- **LUSSEMBURGO**
- **AUSTRIA (giudice o notaio)**
- **REGNO UNITO (se il giudice approva l'accordo)**

**IN ALCUNI CASI L'EFFICACIA ESECUTIVA E'
ATTRIBUITA
DAGLI AVVOCATI O DAL NOTAIO**

- **E' il caso di GERMANIA ED ESTONIA**
- **In Italia, l'efficacia esecutiva è attribuita dagli avvocati o dal Giudice, salva l'ipotesi di trascrizione che richiede l'autentica notarile dell'accordo.**

Torniamo alle ADR nel Consumo

- Le ADR vengono introdotte con la tecnica della novellazione:
- Viene introdotto un nuovo titolo II-bis intitolato “*risoluzione extragiudiziale delle controversie*” nel quale è confluito il riformulato art.141 (prima incluso nel titolo II), di seguito al quale sono stati ex novo introdotti nove articoli (da 141-bis a 141-novies).
- Il novellato art.141 detta disposizioni generali, espone le definizioni e delimita l’ambito di applicazione.

- La norma non procede ad una ricognizione delle forme destinate ad assumere la denominazione di ADR.
- Si deve pertanto ritenere che il legislatore abbia ritenuto – da un lato – di accettare la generale (e generica) definizione corrente, che incentra l'appartenenza a tale categoria sulla mera "alternatività" al giudizio contenzioso che si svolge davanti al Giudice statale.
- Questa definizione ha sinora consentito di ricomprendere nelle adr anche l'arbitrato ed altri istituti che si concludono con un provvedimento / decisione.
- Nell'art.141 comma 7 vi è traccia di ciò
- Il legislatore si limita a stabilire con le norme in esame a quali condizioni gli strumenti alternativi al giudizio contenzioso possano definirsi ADR e godere del riconoscimento previsto.

Allo stesso modo gli organismi ADR sono quelli che offrono una “procedura di risoluzione delle controversie non contenziosa” e che siano iscritti all’elenco di cui all’art.141 decies.

- La norma rappresenta una evidente quanto piana riproposizione in ambito nazionale della direttiva comunitaria. Non si può escludere che tale scelta sia dipesa dalla circostanza che la norma nazionale è stata promulgata subito dopo lo scadere del termine assegnato dalla stessa direttiva per il recepimento.
- Lo scopo della norma, appare dunque quello di regolamentare tutte quelle forme spontanee e/o precostituite unilateralmente che nell’ambito della materia del consumo si pongono fuori dal quadro di applicazione della normativa sulla mediazione.

Seguiamo ora le nuove norme

- **L'art.141-bis** disciplina “obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR”.
- Vengono così fissati i requisiti fondamentali degli organismi.
- Si prevede la facoltà per gli organismi ADR (tra l'altro) di precludere il procedimento al consumatore che non abbia preventivamente proposto reclamo al professionista ovvero non abbia tentato di risolvere direttamente la controversia.
- La norma deve essere correlata con altra disposizione dello stesso codice del consumo (Art. 123 numero 2) che prevede una "franchigia" di € 387,00 per il danno minimo risarcibile.

- **L'art.141-ter** regola le “Negoziazioni paritetiche” prevedendo a quali condizioni gli organismi promossi dai professionisti possano svolgere procedure ADR secondo la normativa.

- **L'art.141-quater** prevede obblighi di informativa al momento dell'accesso e prescrive alcuni requisiti fondamentali delle procedure di ADR, sull'accessibilità, i costi, la disponibilità dei documenti, le facoltà delle parti, le informative nel corso e alla conclusione della procedura.
- Questa norma prevede la sostanziale gratuità delle procedure, sopra ricordata.
- La norma prevede anche che il termine per l'esperimento della procedura sia di novanta giorni (comma 3 lettera e), ma si prevede espressamente che il termine sia prorogabile da parte dell'organismo (e non dalle parti).
- Viene introdotto anche un principio minimo di formalità che attiene alle modalità (legale) di comunicazione degli atti (anche ai fini di cui al successivo articolo in punto di prescrizione e decadenza).

- L'**art.141-quinquies** estende a tutte le ADR di cui alla normativa gli effetti già previsti per la mediazione e la negoziazione assistita in ordine alla interruzione della prescrizione ed alla disciplina della decadenza. Si tratta di norma analoga a quanto previsto dall'art.5 comma 6 del d.lgs.28/2010, ma non perfettamente corrispondente. L'effetto impeditivo e/o interruttivo è infatti prodotto dal deposito presso l'organismo (e non dalla ricezione dal momento in cui perviene alla controparte). Inoltre, superandosi le problematiche della norma dettata per la mediazione, si precisa che la prescrizione riprenderà il proprio corso solo dal momento in cui alle parti sarà comunicata (con modalità aventi efficacia legale) la mancata definizione della controversia.

- **L'art.141-sexies** prevede specifici obblighi, anche di informativa, a carico dei professionisti che si sono impegnati ad avvalersi delle procedure di ADR.
- **L'art.141-septies** disciplina la cooperazione tra le autorità chiamate a vigilare sugli organismi ADR operanti con riferimento alle aree di competenza.

- **L'art.141-octies** individua le autorità competenti (Ministero Giustizia, Ministero sviluppo economico, Consob, Banca d'Italia, AGCOM, Autorità energia elettrica e gas), ma lascia la possibilità – comma 1 lettera f) – che siano previste da norme speciali ulteriori autorità chiamate a intervenire nel settore e a tenere a loro volta gli elenchi secondo loro competenza.
- **L'art.141-novies** indica le informazioni che devono essere trasmesse all'autorità competente dagli organismi che intendano essere iscritti nell'elenco di cui al successivo art.141 decies
- **L'Art.141-decies** disciplina la tenuta degli elenchi degli organismi ADR presso le varie autorità competenti

● **CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE SULLA NUOVA DISCIPLINA**

- 1) La funzione della normativa appare quella di fissare condizioni minime di “presentabilità” degli organismi, che garantiscano il consumatore dai rischi derivanti dalla precostituzione “domestica” di forme solo apparentemente equidistanti che assistano le parti nella risoluzione delle controversie.
- Una problematica che, evidentemente, non appare risolta sulla scorta della applicabilità del d.lgs. 28/2010 (e quindi delle sue garanzie) a quelle ipotesi di mediazione negoziale, ove sono i contratti a prevedere la clausola di mediazione e (occorrendo) designare anche l’organismo (in questo caso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia con riferimento agli organismi di mediazione).

- 2) E' dunque questa la ragione – assieme alla eterogeneità delle diverse procedure di adr – per la quale le norme sfiorano soltanto il tema del procedimento di mediazione, limitandosi a prevedere le condizioni (e le forme di comunicazione che le devono accompagnare) alle quali gli organismi possano declinare la richiesta del consumatore di avviare una procedura adr.
- Se la normativa appare dunque inquadrata nei termini sopra precisati, si deve concludere che è destinata a regolare procedimenti eterogenei, distinti dalla mediazione, regolamentando l'attività di tutti quei soggetti che non sono già iscritti nel registro di cui agli artt. 16 e seguenti del d.lgs 28/2010.

- 3) La conferma (o il corollario) di questa impostazione è, da un lato, che è espressamente prevista (rispetto a negoziazione assistita e mediazione) la facoltà delle parti di partecipare al procedimento di ADR anche senza assistenza legale (ma è garantita comunque la possibilità di essere assistiti da un professionista) e – d’altro lato – che il procedimento di ADR viene ad iscriversi integralmente nel campo negoziale e sostanziale, non potendo acquisire efficacia esecutiva (che, al di fuori della mediazione, è prevista espressamente solo da alcune norme speciali: ad es. la camera di conciliazione ed arbitrato Consob istituita ai sensi del d.lgs. 179/2007, per la quale è previsto che l’accordo possa essere omologato dal Presidente del Tribunale ed acquisisca efficacia di titolo esecutivo).

- 4) La differente natura della procedura e la tendenziale precostituzione degli organismi nell'ambito di convenzioni/accordi (promossi dai "professionisti") si evince anche dalla previsione della sostanziale gratuità della procedura. Tale previsione, destinata a far discutere, deve essere messa in relazione con la natura spesso bagatellare delle controversie in materia di consumo, ove i costi di accesso possono rappresentare un ostacolo insuperabile per i consumatori.

- 5) E' ragionevole dunque ritenere che la normativa potrà interessare gli organismi esistenti (privati o pubblici che siano) solo nel quadro di una convenzione con le categorie dei professionisti, ovvero – e questo è un altro rilevante profilo – sul versante della formazione.
- Non è invece agevole allo stato prevedere se le associazioni dei consumatori avranno in base alla norma un reale spazio per proporre al mercato dei propri organismi ADR.

- La normativa esaminata (ADR nel Codice Del Consumo) appare destinata a trovare applicazione al di fuori del campo di applicazione degli strumenti già codificati (negoziazione e mediazione). Allo stesso modo non appare destinata ai soggetti che già svolgono la mediazione. Ciò sia per il ridotto ambito che le ADR volontarie hanno sinora potuto ritagliarsi, sia perché il procedimento di ADR (non regolamentato) resta una alternativa “minore” rispetto alle garanzie, alle competenze (assicurate dagli organismi) ed agli effetti assicurati dalla mediazione.

Il panorama delle ADR si è sicuramente ampliato negli ultimi anni, nella consapevolezza che la strada della degiurisdizionalizzazione è la via maestra per riportare a livelli accettabili il carico giudiziario (e, per conseguenza, i tempi della giustizia civile).

Al contempo, anzichè completare e razionalizzare l'offerta di ADR, unificando le forme di accesso (sulla base dei modelli anglosassoni), vi sono ancora segnali contraddittori (ad es. Il tentativo di estendere il ricorso all'art.696bis cpc a discapito della mediazione).

- 
- E' di questi giorni la notizia che il Ministro della Giustizia ha istituito una commissione che dovrà studiare e proporre nuove forme di coordinamento e razionalizzazione delle ADR.
 - Una occasione da non perdere!